

*Traduzione<sup>1</sup>*

## **Protocollo aggiuntivo n. 5 alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno**

Concluso a Strasburgo il 28 aprile 1999

Firmato dalla Svizzera il 28 aprile 1999

Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 1° gennaio 2000

---

*La Repubblica federale di Germania,*

*Il Regno del Belgio,*

*La Repubblica Francese,*

*Il Regno dei Paesi Bassi,*

*La Confederazione Svizzera,*

considerando che

- il Protocollo aggiuntivo n. 4 alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, che autorizza l'introduzione temporanea sul Reno di misure di risanamento strutturale, scade il 31 dicembre 1999,
- in seguito a una grave crisi economica nella navigazione renana e interna, tra il 1989 e il 1999 sono state introdotte misure temporanee di risanamento strutturale,
- appare necessario, per non compromettere l'effetto di queste misure, prolungare durante un periodo di tempo limitato le condizioni speciali per la messa in servizio di stazza supplementare,
- queste condizioni, affinché siano efficaci e onde evitare disparità di regime e distorsioni concorrenziali, devono continuare a venire applicate in modo uniforme in tutti gli Stati contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

### **Art. I**

Nonostante i principi generali della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, la navigazione renana può, fino al 29 aprile 2003, essere sottoposta a condizioni relative alla messa in servizio di stazza supplementare, quali l'obbligo per i proprietari, che mettono in servizio stazza supplementare, di demolire allo stesso tempo un volume di stazza equivalente o di versare un contributo speciale al Fondo della navigazione interna.

### **Art. II**

Affinché la disposizione di cui all'articolo I e le sue eventuali modifiche possano essere applicate uniformemente in tutti gli Stati contraenti, la Commissione centrale per la navigazione sul Reno è autorizzata a prendere decisioni corrispondenti.

Gli Stati contraenti hanno diritti e obblighi uguali per quel che concerne l'applicazione di questa disposizione.

<sup>1</sup> Dai testi originali tedesco e francese.

### **Art. III**

Il presente Protocollo è subordinato alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati firmatari.

La ratifica, l'accettazione o l'approvazione si effettua mediante deposito di un strumento ufficiale in debita forma presso il Segretario generale della Commissione centrale. Questi compila un verbale di deposito e rilascia a ciascuno Stato firmatario una copia certificata conforme di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione e del verbale di deposito.

### **Art. IV**

Il presente Protocollo aggiuntivo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito del quinto strumento di ratifica, d'accettazione o di approvazione presso il Segretariato della Commissione centrale. Il Segretario generale ne informerà gli altri Stati contraenti.

### **Art. V**

Il presente Protocollo aggiuntivo è redatto in un solo esemplare in tedesco, in francese e in olandese; in caso di divergenze fa fede il testo francese; rimarrà depositato negli archivi della Commissione centrale.

Una copia certificata conforme dal Segretario generale sarà consegnata a ciascuno Stato contraente.

*In fede di che*, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.

Fatto a Strasburgo il 28 aprile 1999.

*Seguono le firme*

**Dichiarazione degli Stati firmatari all'atto della firma  
del Protocollo aggiuntivo n. 5**

Tenuto conto dell'urgenza della disposizione in questione, gli Stati firmatari consentono a che il Protocollo aggiuntivo n. 5 entri in vigore a partire dal 1° gennaio 2000, prima del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, fermo restando che l'entrata in vigore definitiva sarà subordinata all'adempimento delle procedure costituzionali di ciascuno Stato contraente.

Fatto a Strasburgo il 28 aprile 1999.

*Seguono le firme*